



# **Comune di Montepulciano**

*Provincia di Siena*

## **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA OVVERO DI CONSULENZE A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE**

*appendice al Regolamento Ordinamento Uffici e Servizi approvato con delib. G.C. 207/2007*

(approvato con deliberazione G.C. n. 151 del 05.06.2008)

.....  
.....  
.....

## **Articolo 1**

### **Oggetto, finalità e ambito applicativo**

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 3 comma 56 della legge 244/07 (legge finanziaria anno 2008) il conferimento degli incarichi affidati con contratti di lavoro autonomo, intendendosi tali ai fini del presente regolamento:

a) gli incarichi di prestazioni occasionale

rapporti di lavoro autonomo che si concretano in una prestazione d'opera o nel raggiungimento di un risultato aventi il carattere della occasionalità, non richiedendosi l'iscrizione ad Albi professionali;

b) gli incarichi professionali esterni

rapporti di lavoro autonomo instaurati con professionisti aventi, di norma, iscrizione in Albi, Collegi od Ordini Professionali i quali, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, si impegnano in una prestazione d'opera o nel raggiungimento di un risultato, privi del carattere della occasionalità ;

c) gli incarichi di collaborazione di natura coordinata e continuativa (co.co.co.)

rapporti di lavoro autonomo, finalizzati alla produzione di un risultato o una sequenza di risultati integrati stabilmente nell'attività del committente, aventi il carattere della continuità e soggetti al coordinamento da parte del responsabile del servizio, che ne definisce in dettaglio il contenuto e ne controlla lo svolgimento, a contenuto prevalentemente personale, con carattere non subordinato, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, prorogabili solo per le limitate necessità di completamento del progetto .

2. Gli incarichi aventi ad oggetto studi (se oggetto della prestazione è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale il prestatore d'opera illustra i risultati dello studio e le soluzioni proposte), ricerche (presuppongono la preventiva definizione di una attività da parte dell'Amministrazione) o consulenze (richiesta di pareri, valutazioni espressioni di giudizio ad esperti su specifiche tematiche), devono sempre e necessariamente intendersi riferiti a prestazioni ad alto contenuto di professionalità, richieste ad esperti di provata competenza ed esperienza professionale, e possono costituire oggetto di ciascuna delle tipologie di lavoro autonomo sopra descritte.

3. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento e comunque autorizzabili:

- le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
- la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;
- gli appalti e le "esternalizzazioni" di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;
- gli incarichi conferiti per la progettazione di lavori pubblici e di pianificazione urbanistica;
- gli incarichi di cui all'art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001;
- i "rapporti di collaborazione coordinata e continuativa", che rappresentano una posizione intermedia fra il lavoro autonomo, proprio dell'incarico professionale, e il lavoro subordinato (art. 409, n. 3 del codice di procedura civile; art. 61 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276), per i quali è stato introdotto uno speciale regime limitativo, di cui all'art. 3, comma 36, della Legge Finanziaria per l'anno 2008 (Legge n. 244/2007).

## **Articolo 2**

### **Presupposti per il conferimento**

1. Il ricorso a rapporti di lavoro autonomo è possibile esclusivamente in presenza dei seguenti requisiti essenziali :

a) per soddisfare esigenze derivanti da competenze attribuite dall'ordinamento al Comune e corrispondenti ad obiettivi e progetti predeterminati;

b) per l'esecuzione di prestazioni temporanee e di elevata professionalità;

c) previa attestazione, adeguatamente motivata, del dirigente conferente l'incarico, comprovante :

- che alle esigenze di cui alla lett. a) il Comune di non può far fronte con personale in servizio per carenza di titolo di studio o, in presenza di questo, per carichi di lavoro diversi impedenti il rispetto dei tempi dovuti nel pubblico interesse;
- che l'oggetto della prestazione corrisponde ad obiettivi e progetti specifici e determinati, rientranti nelle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione;
- la proporzione tra compensi erogati all'incaricato e utilità conseguite dall'Amministrazione;
- la preventiva determinazione di: durata, luogo, oggetto, compenso e modalità di esecuzione della prestazione.

2. Non possono essere affidati incarichi di lavoro autonomo, aventi ad oggetto compiti di gestione e di rappresentanza dell'Ente, che spettano solo ai dirigenti comunali.

### **Articolo 3 Programma degli incarichi**

1. L'affidamento di incarichi di studio, ricerca ovvero di consulenze a soggetti estranei all'Amministrazione può avvenire soltanto nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 – comma 2 – lettera b) del Dlgs 267/2000.

### **Articolo 4 Programmazione finanziaria dei fabbisogni**

1. La spesa complessiva per incarichi, consulenze e collaborazioni comunque conferiti in ciascun esercizio non può essere superiore all'1% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

### **Articolo 5 Competenza per il conferimento degli incarichi**

1. Gli incarichi di cui all'articolo 1 vengono conferiti dai dirigenti che intendono avvalersene, con provvedimento adeguatamente motivato in riferimento ai presupposti di legge e regolamentari.
2. Essi possono ricorrervi nell'ambito delle previsioni e con i limiti posti dal programma approvato dal Consiglio Comunale, dal bilancio comunale e dal piano esecutivo di gestione.

### **Articolo 6 I contratti di collaborazione coordinata e continuativa**

1. Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa sono conferiti come gli altri incarichi solo a chi possieda particolare e comprovata specializzazione universitaria nel rispetto della disciplina del presente regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del responsabile del servizio competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate ad un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal responsabile del servizio competente.
3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'Amministrazione.

4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'Amministrazione, secondo le direttive impartite dal responsabile del servizio competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.

5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata INPS di cui alla legge n. 335/1995, e successive modifiche ed integrazioni, sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all'Amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all'INAIL sono a carico dell'Amministrazione, che è tenuta a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore è altresì tenuto a fornire idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti, nonché degli altri dati ritenuti necessari.

6. In caso del conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, la determinazione divenuta esecutiva deve essere inviata all'ufficio personale sia per la comunicazione al Centro per l'impiego (almeno tre giorni prima dell'instaurazione del rapporto) che per l'erogazione dei compensi con le modalità pattuite e per la trattenuta ed il versamento di oneri assicurativi, previdenziali e fiscali.

## **Articolo 7**

### **Presupposti per l'attivazione delle collaborazioni esterne**

1. L'Amministrazione conferisce incarichi esterni per acquisire prestazioni professionali qualificate, con riferimento a un periodo determinato in relazione alla realizzazione di propri programmi o progetti solo qualora non disponga di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con le risorse umane già disponibili.

2. I candidati dovranno:

a) essere in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria (intendendo come tale di norma la laurea magistrale, quadriennale o quinquennale, strettamente corrispondente alla professionalità richiesta). Oltre al titolo di studio, può essere richiesta l'abilitazione professionale e/o l'iscrizione ad un albo;

b) essere in possesso dei requisiti generali previsti per l'assunzione di un impiego pubblico;

c) non essere dipendenti del Comune di Montepulciano, neppure a tempo parziale;

d) non trovarsi nella situazione di incompatibilità prevista dall'art. 25 della legge 23.12.1994 n. 724 e successive modifiche ed integrazioni.

3. In particolare, durante la fase istruttoria, occorre accertare la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione Comunale e corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

b) deve essere accertata preliminarmente l'impossibilità oggettiva di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico, requisito da verificare attraverso una reale ricognizione; tale indisponibilità può essere *assoluta* - mancanza di personale idoneo tra quello in servizio - o *relativa* - insufficienza del personale stesso con conseguenziale impossibilità, per quello in servizio, di essere distolto dagli attuali compiti senza arrecare pregiudizio alla struttura di appartenenza;

c) l'esigenza deve essere temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste la laurea ed eventualmente particolari abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni, anche comportanti l'iscrizione in albi e/o elenchi;

d) devono essere predeterminati la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della collaborazione.

## **Articolo 8**

### **Individuazione degli incaricati**

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure che prevedono l'esame comparativo dei *curricula* professionali degli esperti esterni, del successivo colloquio dei partecipanti alla selezione e di un eventuale compenso richiesto. In particolare l'offerta economica viene utilizzata nel caso in cui si tratti di scegliere un libero professionista iscritto ad un albo o nel caso in cui non sia facilmente predeterminabile il valore della prestazione.

2. Il dirigente interessato all'affidamento dell'incarico predispone un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo Pretorio del Comune di Montepulciano e sul sito internet dell'Amministrazione per almeno quindici giorni consecutivi, nel quale siano evidenziati:

- i contenuti della collaborazione richiesta;
- i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande;
- il termine, non inferiore a quindici giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi *curricula* e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
- il giorno del colloquio;
- le materie del colloquio;
- i criteri di valutazione dei candidati ed il loro eventuale peso (curriculum, colloquio, cui può aggiungersi l'offerta economica);
- le modalità di realizzazione dell'incarico;
- il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale o coordinato e continuativo);
- il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore o per il prestatore occasionale.

### **Articolo 9**

#### **Modalità e criteri per la individuazione degli incaricati mediante procedure comparative**

1. L'Amministrazione procede alla selezione dei candidati, valutando in termini comparativi i soli elementi curriculari anche eventualmente attraverso l'espletamento di un colloquio integrativo, ovvero, in alternativa, insieme ai curricula le proposte operative e le proposte economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di criteri prestabiliti fra cui, a titolo esemplificativo, si possono citare :

- esame dei titoli posseduti e delle esperienze di lavoro inerenti le attività oggetto dell'incarico anche precedentemente maturate presso l'Ente richiedendo eventualmente colloqui di approfondimento ;
- abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico ;
- caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico ;
- ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dalla Amministrazione.

2. Resta inteso che, in relazione alla peculiarità dell'incarico, l'Amministrazione può definire diversi criteri di selezione.

3. Della procedura di valutazione viene redatto un sintetico verbale che viene conservato agli atti dell'Area conferente.

4. I candidati risultati vincitori sono invitati alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo.

5. L'esito finale della selezione viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Montepulciano e sul sito internet dell'Amministrazione per almeno quindici giorni consecutivi

### **Articolo 10**

#### **Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa**

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, il responsabile del servizio competente può conferire gli incarichi in via diretta e fiduciaria, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente articolo 8, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;

- b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale, scientifica, legale, sanitaria, non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera od a sue particolari interpretazioni od elaborazioni;
- c) per incarichi il cui importo al netto dell'IVA se dovuta, siano pari a 20.000,00 euro .

### **Articolo 11 Incompatibilità**

1. Il medesimo soggetto non può essere titolare contemporaneamente di più incarichi di lavoro autonomo con l'Amministrazione Comunale anche se conferiti da diversi servizi del Comune od afferenti materie diverse.

### **Articolo 12 Disciplinare di incarico**

1. Il dirigente formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale.

2. L'Amministrazione ed il collaboratore curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.

3. Il disciplinare di incarico contiene i seguenti elementi:

- le generalità del contraente;
- la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
- il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
- il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
- l'oggetto della prestazione professionale;
- le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
- l'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese, nonché le modalità per la relativa liquidazione;
- le modalità di pagamento del corrispettivo;
- la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento;
- la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
- il foro competente in caso di controversie;
- la specifica approvazione delle clausole onerose.

4. Il compenso della collaborazione è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità ed alla quantità della prestazione richiesta, alle condizioni di mercato, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'Amministrazione. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico, entro 90 giorni dalla presentazione della documentazione necessaria per la liquidazione del compenso spettante.

5. Il dirigente responsabile del servizio personale provvede, se del caso, alle comunicazioni ai Centri per l'Impiego; il dirigente che ha conferito l'incarico provvede, qualora l'importo dell'incarico sia superiore ai 5.000,00 euro, alle necessarie comunicazioni alla Corte dei Conti ed in ogni caso alla pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 662/1996, come modificato dall'art. 3, comma 54, della legge finanziaria 2008.

6. Nel caso di conferimento di incarico a dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche il dirigente competente deve acquisire la prescritta autorizzazione, svolgere gli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 165/2001 e dare comunicazione al dirigente responsabile del servizio personale per l'inserimento nell'anagrafe delle prestazioni.

### **Articolo 13 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

1. Il dirigente che ha conferito l'incarico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a stati di avanzamento.
2. Il dirigente competente accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non soddisfacenti, il dirigente competente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a sessanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può proporre la liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

#### **Articolo 14**

##### **Pubblicizzazione degli incarichi**

1. E' fatto obbligo a ciascun dirigente competente provvedere alla pubblicazione sul sito Web del Comune i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del responsabile del servizio competente.
2. Ai sensi dell' art. 3, comma 18, della legge finanziaria 2008, i contratti relativi ai rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.
3. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica, contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata e il compenso.

#### **Articolo 15**

##### **Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali**

1. Il presente regolamento integra il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, costituendo appendice dello stesso.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro autonomo, di natura occasionale e non occasionale.
3. Il presente regolamento assume a riferimento le eventuali modificazioni normative inerenti tali rapporti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

#### **Articolo 16**

##### **Norma transitoria**

1. Sono fatti salvi gli incarichi direttamente assegnati nel pubblico interesse e non procrastinabili in attesa della individuazione ed approvazione delle prescritte norme regolamentari. I predetti incarichi se non già pubblicati devono essere immediatamente inseriti nel sito web del Comune.